



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge di iniziativa del consigliere Elisabetta Maria Barbuto recante:
“Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l’applicazione del
salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità,
la stabilità occupazionale nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto e delle concessioni
regionali”**

f.to Consigliere Elisabetta Maria Barbuto

Relazione illustrativa

Il salario minimo è definito come la retribuzione minima garantita ai lavoratori per una determinata quantità di lavoro, con l'obiettivo fondamentale di contrastare la povertà e assicurare una paga proporzionata. A livello europeo, la maggior parte dei paesi adotta un salario minimo fissato per legge in modo universale. Esempi significativi sono la Gran Bretagna, che con il National Minimum Wage Act del 1998 tutela anche i lavoratori parasubordinati, e la Francia, dove lo SMIC garantisce il potere d'acquisto nel settore privato. La Germania, che storicamente seguiva un modello simile a quello italiano, ha introdotto il salario legale nel 2015.

In Italia, l'ordinamento non prevede una soglia legale, affidandosi all'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

In generale la ratio di introdurre il salario minimo risiede nella sua funzione primaria di contrasto alla povertà, assicurando che la retribuzione sia sempre proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Tale misura mira a garantire il cosiddetto “living wage”, ovvero una paga che permetta al lavoratore qualcosa di più della semplice sussistenza (“minimo biologico”), favorendo l'innalzamento dei lavoratori più poveri verso la classe media.

L'attuazione del precetto costituzionale sulla “giusta retribuzione” trova una declinazione concreta nella nuova iniziativa legislativa per il territorio calabrese. Alla luce delle criticità strutturali del mercato del lavoro locale, segnato da forte instabilità e divari sociali che alimentano la fuga dei giovani, si delinea un intervento volto a trasformare profondamente il modello economico regionale.

La proposta di legge mira, infatti, a introdurre disposizioni che promuovano un modello di sviluppo regionale fondato sulla dignità del lavoro. In particolare, la norma persegue l'obiettivo di favorire l'applicazione del salario minimo orario di nove euro lordi, inteso come parametro di riferimento essenziale per contrastare il fenomeno del “lavoro povero” e garantire un'equa retribuzione ai lavoratori. Tale misura è considerata di vitale importanza in una regione con il reddito pro capite tra i più bassi d'Italia, dove l'inflazione colpisce duramente il potere d'acquisto delle famiglie con redditi minimi.

Sotto il profilo economico-finanziario, è fondamentale sottolineare che la legge non genera nuovi costi a carico del bilancio regionale. Trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, essa non richiede investimenti aggiuntivi ma si basa unicamente sull'incentivazione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese, attraverso l'introduzione di criteri premiali nella valutazione delle offerte per i contratti pubblici e le concessioni regionali.

La proposta rappresenta uno strumento concreto per migliorare la qualità della spesa pubblica, orientandola verso operatori economici che garantiscano standard sociali elevati. Contribuendo alla creazione di un contesto lavorativo più sicuro e rispettoso dei diritti dei lavoratori, l'iniziativa si pone come un potente motore di sviluppo economico per la Calabria, capace di generare una crescita equa, trattenere i talenti sul territorio e costruire un futuro di benessere per l'intera comunità regionale.

La proposta di legge mira a introdurre disposizioni che promuovano un modello di sviluppo regionale fondato sulla dignità del lavoro, sulla stabilità occupazionale e sulla qualità delle condizioni lavorative. L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi della legge: promuovere la qualità, sicurezza e legalità del lavoro, il salario minimo orario, la sostenibilità energetica e ambientale e la stabilità occupazionale. L'articolo 2 definisce i contratti e i soggetti destinatari delle norme: appalti e concessioni della Regione e degli enti e organismi strumentali. L'articolo 3 prevede la programmazione degli appalti e le consultazioni di mercato per garantire trasparenza ed efficienza. L'articolo 4 introduce criteri premianti negli appalti e nei contributi pubblici per favorire qualità e benessere nei luoghi di lavoro. L'articolo 5 elenca i criteri di qualità per la valutazione delle offerte: sicurezza, applicazione contratti collettivi, salario minimo, sostenibilità, legalità, certificazioni, formazione, e clausola sociale. L'articolo 6 precisa che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Disposizioni per l’applicazione del salario minimo”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-----------------	--------------------------	----------------------------------	--	----------------

Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 6	Norma che reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Tab. 2

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Elisabetta Maria Barbuto recante: **“Disposizioni per incentivare la qualità e la sicurezza del lavoro, l’applicazione del salario minimo orario di nove euro, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità, la stabilità occupazionale nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto e delle concessioni regionali”**

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per favorire l’applicazione del salario minimo orario di nove euro, per la sostenibilità energetica e ambientale, per la legalità, nonché per la stabilità occupazionale nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto e delle concessioni regionali, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (nuovo codice degli appalti), di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili) nonché alla legge 9 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza delle lavoratrici

e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 119, comma 2, del Codice.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 57 del Codice, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e dalle società controllate.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
3. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.

Art. 3 Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 37 del Codice, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 78 del Codice.

Art. 4 Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici nei contratti di appalto e delle imprese beneficiarie di concessioni regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi

premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore oppure del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 12, del Codice.

3. Gli elementi premiali, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5, sono previsti dalla Regione e dai rispettivi enti e organismi strumentali anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 5 Criteri qualitativi premiali

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108 del Codice, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:

a. l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto;

b. l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di

applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante personale;

c. l'applicazione, nel contratto collettivo indicato in sede di offerta, del trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi;

d. i percorsi di certificazione che riguardano l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008, attraverso un registro di aziende informatizzato (in cloud con tecnologia Oracle o similare al fine di garantire i dati in ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e in pieno rispetto della conformità dell'Agenzia per l'Italia digitale) con monitoraggio continuo almeno quadrimestrale da parte di soggetto terzo accreditato ISO 17021 o in partner con esso;

e. i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;

f. le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;

g. il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;

h. l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva le linee guida e i capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. La Regione e i rispettivi enti e organismi strumentali considerano i criteri qualitativi premiali di cui al comma 1 anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.